



Regione Calabria

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

“Tutela, governo e gestione pubblica del ciclo integrato dell'acqua”

(art. 39 comma 1, art. 10 comma 3 dello Statuto Regione Calabria e Legge Regionale n°13 del 05 aprile 1983)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Tra gli elementi essenziali dell'Universo l'acqua riveste probabilmente il ruolo più importante. Da essa dipende la vita stessa degli organismi viventi, e la mancanza d'acqua rappresenta il pericolo maggiore che minaccia la vita e il benessere di miliardi di esseri umani nel mondo.

La disponibilità di acqua e il suo utilizzo responsabile sono tra le questioni all'ordine del giorno nell'agenda politica degli organismi internazionali, impegnati ad affrontare la sconcertante previsione che vede per il 2020 l'impossibilità per circa metà della popolazione mondiale di accedere all'acqua potabile.

Purtroppo la tendenza alla privatizzazione della gestione dei servizi idrici, che ha reso l'acqua uno degli affari più appetibili di questo inizio di secolo, contribuisce ad incrementare la disuguaglianza nell'accesso all'acqua e ad aggravarne la scarsità.

Negli ultimi anni nella nostra regione, come nel resto d'Italia, si è diffusa la consapevolezza sociale dei rischi connessi alla mercificazione di un bene vitale come l'acqua, e dimostrazione ne è la vittoria dei Sì ai referendum del giugno 2011: 780mila calabresi, oltre la metà degli aventi diritto al voto, si sono espressi chiaramente contro la privatizzazione del servizio idrico, sostenendo i quesiti referendari promossi dal Comitato “2 Sì per l'Acqua Bene Comune”.

Occorre dare seguito a questa manifesta volontà dei calabresi, fissando delle regole per garantire che il diritto a una risorsa così essenziale, e il suo prezzo, non sia subordinato al gioco della domanda e dell'offerta. E bisogna farlo in una regione ricca di risorse idriche, ma storicamente attanagliata da gravi problematiche legate alla distribuzione e all'approvvigionamento idrico, acuite ancor di più dalle pessime esperienze fatte con le gestioni di tipo privatistico.

Il presente disegno di legge, che consta di 18 articoli, è destinato a realizzare un modello gestionale volto al perseguimento degli interessi collettivi e, al contempo, a ottimizzare le risorse finanziarie disponibili.

Gli articoli 1 e 2 indicano le finalità del governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, per garantirne l'uso sostenibile e solidale, e stabiliscono i principi generali per l'accesso all'acqua come diritto umano inviolabile, l'indisponibilità dell'uso della stessa secondo logiche di mercato, la priorità dell'uso per l'alimentazione e l'igiene umana, la priorità dell'uso produttivo per l'agricoltura e l'alimentazione animale, la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell'uso.

L'articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica, ponendo l'obbligo della adozione, entro un anno, del bilancio idrico di bacino, nel rispetto della Direttiva 60/2000/CE e con l'obbligo della informazione e consultazione pubblica. Le nuove concessioni sono vincolate al rispetto delle priorità indicate nella stessa norma; le concessioni per le acque minerali sono subordinate anche al rispetto del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e dei costi ambientali. È previsto l'obbligo di destinazione esclusiva al consumo umano delle acque che abbiano tale caratteristica, o della loro concessione, ove ricorrano le condizioni, con canone decuplicato per usi diversi. E' infine previsto il rispetto della Direttiva 60/2000/CE per il raggiungimento, entro l'anno 2015, dello stato di qualità vicino a quello naturale per tutti i corpi idrici.

L'articolo 4 definisce il servizio idrico come servizio pubblico locale di interesse generale, la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative e persegue finalità sociali e ambientali di pubblico interesse.

L'articolo 5 stabilisce, che la Regione dovrà individuare entro dodici mesi dall'approvazione della legge gli Ambiti di Bacino Idrografico, salvaguardando l'unità dei bacini idrografici e i principi della gestione integrata del ciclo dell'acqua e della dimensione comprensoriale, per evitare frammentazioni della gestione. Viene riservata alla Convenzione di Cooperazione Tipo, da emanare entro dodici mesi dall'approvazione della legge, l'organizzazione degli ABI, che comunque dovrà prevedere forme di partecipazione degli abitanti e dei lavoratori del servizio idrico integrato, e garantire il diritto di ogni singolo ente a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.

L'articolo 6 stabilisce il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua, la proprietà pubblica e inalienabile delle infrastrutture e delle reti.

L'articolo 7 istituisce una nuova azienda pubblica denominata "Acqua Bene Comune Calabria" che subentrerà alla So.Ri.Cal. S.p.A., attualmente in liquidazione, nelle sue attività.

La costituenda azienda, amministrata in forma di azienda speciale, è senza scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione saranno finalizzati esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato. Vengono disciplinate inoltre le procedure per l'approvazione dello statuto dell'azienda.

L'articolo 8 disciplina il governo di "Acqua Bene Comune Calabria" che, in ossequio alle finalità generali che costituiscono la *mission*, è improntato alla trasparenza e alla partecipazione delle comunità locali e della cittadinanza: oltre a prevedere la presenza, nel consiglio di amministrazione, di tre rappresentanti eletti da un'assemblea plenaria di sindaci dei comuni calabresi, viene inserito l'obbligo che il regolamento attuativo dovrà prevedere forme di partecipazione per i lavoratori del servizio idrico integrato e per gli abitanti dei singoli comuni partecipanti all'assemblea plenaria. Viene riservata allo statuto la fissazione delle cause di impedimento e incompatibilità, le attribuzioni, il funzionamento e le indennità per i membri del consiglio di amministrazione.

L'articolo 9 istituisce l'esercizio del governo partecipativo del servizio idrico integrato, da parte delle popolazioni e dei lavoratori interessati, sugli atti fondamentali di pianificazione e gestione, dando mandato alla Giunta Regionale di disciplinare le modalità di esercizio ed ai Comuni di inserire idonea previsione nello Statuto comunale. Pone obbligo di approvare la carta del servizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, contenente anche le modalità di vigilanza sul rispetto della medesima e le eventuali sanzioni applicabili.

L'articolo 10 indica i controlli regionali sulla nuova azienda e i suoi organi, le ipotesi di revoca degli amministratori e di scioglimento del consiglio, e i poteri del commissario straordinario nominato in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione.

L'articolo 11 prevede il transito del personale di So.Ri.Cal. S.p.A. nell'organico della azienda di nuova istituzione.

L'articolo 12 prevede l'adeguamento di tutti gli atti per l'erogazione del servizio idrico integrato alle disposizioni di legge.

L'articolo 13 vincola il gestore del servizio a erogare un minimo quantitativo vitale, individuato in 50 litri a persona, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per rendere effettivo il diritto all'approvvigionamento per uso domestico e garantire l'erogazione del quantitativo minimo vitale, **l'articolo 14** prevede l'istituzione di un fondo regionale per il diritto all'acqua, da finanziare attraverso un'adeguata voce di bilancio.

L'articolo 15 istituisce un fondo di spesa finalizzato a favorire forme di gestione pubbliche del servizio idrico integrato, da finanziare attraverso lo stanziamento di un'adeguata voce di bilancio.

L'articolo 16 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà internazionale, alimentato con il provento, applicato in tariffa, di 1 centesimo di € per mc. di acqua, destinato a finanziare progetti per sostenere l'accesso all'acqua potabile di tutti gli abitanti del pianeta, mediante forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, senza fini di lucro.

L'articolo 17 fissa i tempi e i termini di emanazione del Regolamento di Attuazione della legge rimarcando la necessità di rendere immediatamente efficaci i comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 nonché l'intero art. 4 in quanto articolati contenenti i principi generali della legge stessa.

L'articolo 18 contiene le norme finali e transitorie.